



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CAMPIONE, BALBONI, SALLEMI, SISLER, RASTRELLI, BERRINO, RAPANI, SILVESTRONI, ANCOROTTI, CALANDRINI, COSENZA, DE CARLO, DE PRIAMO, DELLA PORTA, FALLUCCHI, GELMETTI, IANNONE, LEONARDI, LIRIS, MANCINI, MELCHIORRE, MENIA, MIELI, NOCCO, POGLIESE, RUSSO, SALVITTI, SATTA, SIGISMONDI, SPERANZON, SPINELLI, TERZI DI SANT’AGATA, ZULLO, ZANETTIN, AMIDEI, MENNUNI, CASTELLI, AMBROGIO, PETRUCCI, FAROLFI, PETRENGA, BARCAIUOLO, LISEI, PELLEGRINO, ROSA, MARCHESCHI, GUIDI, ORSOMARSO, MAFFONI, BUCALO, SCURRIA e NASTRI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2023

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e disposizioni per il contrasto alla violenza domestica

ONOREVOLI SENATORI. - Presso la Direzione centrale della Polizia criminale, il Servizio analisi criminale effettua, attraverso l'estrapolazione di dati statistici, l'analisi di tutti gli episodi delittuosi che integrino fattispecie riconducibili alla violenza contro le donne. Particolare attenzione viene dedicata agli omicidi volontari attraverso lo studio e l'analisi di tutti i dati interforze acquisiti dalla banca dati delle Forze di polizia, che vengono confrontati con le informazioni che pervengono dai presidi territoriali di Polizia di Stato e Arma dei carabinieri.

L'esame degli elementi informativi acquisiti, che permette di ricostruire la dinamica dell'evento, l'ambito in cui si è svolto il delitto e le eventuali relazioni di parentela o sentimentali che legavano i soggetti coinvolti, consente l'elaborazione del seguente monitoraggio: nel periodo 1° gennaio-7 maggio 2023 sono stati registrati 117 omicidi, con 43 vittime donne, di cui 37 uccise in ambito familiare o affettivo; di queste, 22 hanno trovato la morte per mano del *partner* o dell'*ex partner*.

Analizzando gli omicidi del periodo sopra indicato rispetto a quello analogo dello scorso anno, si nota un aumento del numero degli eventi che da 116 passano a 117 (+1 per cento), mentre il numero delle vittime di genere femminile mostra un decremento degli episodi che da 46 passano a 43 (-7 per cento).

Per quanto attiene ai delitti commessi in ambito familiare e affettivo, si evidenzia un decremento sia nell'andamento generale degli eventi, che passano da 56 a 55, sia nel numero delle vittime di genere femminile, che da 41 diventano 37 (-10 per cento). Risultano, invece, invariati, rispetto allo stesso

periodo del 2022, gli omicidi commessi dal *partner* o *ex partner* (24), mentre diminuisce il numero delle relative vittime donne, le quali da 24 passano a 22 (-5 per cento).

Per una panoramica ancor più completa è utile rammentare i dati raccolti e aggiornati al 2021, pubblicati il 5 maggio 2023, dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nell'ambito dell'accordo concluso con il Ministero della salute e firmato in data 20 novembre 2019, relativi agli accessi al pronto soccorso o al ricovero ordinario delle donne vittime di violenza: i tassi di accesso al pronto soccorso con indicazione di violenza, pari a 4.4 per 10.000 residenti nel 2021, sono più elevati nelle giovani donne di 18-34 anni (8.8), seguite dalle donne adulte di 35-49 anni (7.2), inferiori alla media per le minorenni e per le donne tra i 50 e i 64 anni (rispettivamente 3.5 e 3.2), più bassi dopo i 65 anni di età (0.8).

Gli accessi in pronto soccorso con indicazione di violenza rispetto al totale degli accessi aumentano dal 2017 al 2020 (da 14.1 per 10.000 nel 2017 a 18.5 nel 2020) e rimangono sostanzialmente stabili nel 2021 (18.4). L'incremento è stato più accentuato tra le minorenni (da 10.3 accessi per 10.000 totali nel 2017 a 16.4 nel 2021), ma l'incidenza più elevata è relativa alle donne adulte di 35-49 anni (33.3 nel 2021) e alle giovani donne di 18-34 anni (30.2).

Negli uomini il fenomeno risulta distribuito sostanzialmente allo stesso modo ma con valori inferiori rispetto alle donne, concentrato nella classe 18-34 anni e con valori sopra la media per gli adulti di 35-49 anni.

I dati, purtroppo, continuano a peggiorare se il fenomeno interessa le donne di cittadinanza diversa da quella italiana: nel biennio

2020-2021 gli accessi al pronto soccorso con indicazione di violenza ogni 10.000 accessi totali tra le donne straniere sono 39.2 a fronte di 16.5 tra le italiane. Il divario è massimo tra le giovani donne di 18-34 anni (classe di età modale per le donne straniere) con valori rispettivamente pari a 47.9 per le straniere e 27.5 per le italiane.

Pertanto, i numeri non sono assolutamente incoraggianti e dimostrano la necessità di intervenire nuovamente.

Il presente disegno di legge è mirato al contrasto della violenza sulle donne in attuazione della linea di Governo annunciata dal Presidente del Consiglio Meloni, incentrata su tre pilastri di azione: prevenzione, protezione, certezza della pena. Con l'accordo di programma del centrodestra le forze politiche della coalizione hanno sancito la necessità di «azioni più incisive per il contrasto al crescente fenomeno della violenza nei confronti della donna».

Si rende necessario adottare protocolli e migliori pratiche nei tribunali per un'applicazione sempre più efficace della norma sul «codice rosso», per garantire la certezza della pena, per potenziare le misure di protezione delle vittime e rafforzare il ricorso ai braccialetti elettronici, per la formazione specifica degli operatori mirata alla cooperazione tra le diverse figure professionali coinvolte (Forze dell'ordine, magistrati, avvocati, medici, assistenti sociali, docenti e personale sanitario).

In particolare, l'articolo 1 interviene sulla disciplina dell'ammonimento di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, al fine di ampliarne e renderne più organica la relativa disciplina.

Il comma 1, lettera *a*), estende l'applicabilità della misura dell'ammonimento di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n. 93

del 2013, ad ulteriori condotte che possono assumere valenza sintomatica rispetto a situazioni di pericolo per l'integrità psico-fisica delle persone, nel contesto delle relazioni familiari ed affettive. Viene inoltre inserita la commissione degli atti in presenza di minorenni quale ulteriore, autonomo elemento idoneo ad integrare il requisito della violenza domestica.

Il comma 1, lettera *b*), amplia il novero dei reati ai quali si applicano le misure di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009. Tali misure consistono nell'obbligo - da parte delle Forze dell'ordine, dei presidi sanitari e delle istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia dei reati considerati - di informare la medesima vittima sui centri anti-violenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della stessa nonché metterla in contatto con i centri anti-violenza, ove essa ne faccia espressamente richiesta. Infine, il comma 1, lettera *c*), provvede ad armonizzare la disciplina dell'ammonimento per violenza domestica con quella dell'ammonimento per atti persecutori previsto dall'articolo 8 del citato decreto-legge n. 11 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2009, stabilendo che le pene dei reati suscettibili di ammonimento sono aumentate quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito nonché la procedibilità d'ufficio per i reati suscettibili d'ammonimento ordinariamente procedibili a querela, qualora commessi da soggetto già ammonito.

L'articolo 2 prevede che nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescriva le modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone

l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

L'articolo 3 interviene sulla disciplina delle particolari modalità di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-*bis* del codice di procedura penale.

L'articolo 4 reca alcune modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale, volte a consentire l'applicazione delle misure coercitive anche per il delitto di lesioni personali aggravate e, nel caso dell'arresto in flagranza, per il delitto di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In particolare, le modifiche agli articoli 275 e 280 del codice di procedura penale apportate dal comma 1, lettere *a*) e *b*), con le quali si deroga ai limiti edittali previsti da detti articoli del codice di procedura penale, sono volte a consentire la possibilità di applicare la custodia cautelare in carcere, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, anche per il reato di lesioni personali (articolo 582 del codice penale), nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale.

L'articolo 5 è volto a chiarire che, nel caso di scarcerazione, sia che questa sia disposta nel corso del procedimento di cognizione, sia che sia disposta in fase esecutiva dal giudice dell'esecuzione (o dal pubblico ministero) o dal magistrato di sorveglianza, alla persona offesa deve essere immediatamente, a cura della polizia giudiziaria, comunicato il provvedimento di scarcerazione, qualora ne abbia fatto richiesta, nell'ipotesi di cui al comma 1, e sempre, a prescindere da detta richiesta, nell'ipotesi di cui all'articolo 90-*ter*, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale.

L'articolo 6 reca un intervento sul codice delle leggi antimafia e delle misure di pre-

venzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in particolare estende l'applicabilità, da parte dell'autorità giudiziaria, delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di alcuni gravi reati che ricorrono nell'ambito dei fenomeni della violenza di genere e della violenza domestica.

L'articolo 7 interviene sulla disciplina della sospensione condizionale della pena nel caso di reati di violenza domestica.

L'articolo 8 reca un'armonizzazione degli effetti penali della violazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282-*bis* e 282-*ter* del codice di procedura penale e della violazione degli ordini di protezione emessi di cui all'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile.

L'articolo 9 prevede la possibilità dell'arresto, anche fuori dei casi di flagranza – ipotesi in cui l'arresto è obbligatorio –, non oltre quarantotto ore dal fatto di reato al fine di consentire l'arresto anche se il soggetto, al momento di arrivo delle Forze dell'ordine, si è allontanato.

L'articolo 10 novella l'articolo 612-*ter* del codice penale, introdotto dalla legge 19 luglio 2019, n. 69, che dispone in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti; la novella, oltre a prevedere un aumento di pena nei casi in cui dal fatto ne consegua il suicidio della persona offesa, introduce una serie di pene accessorie da applicarsi nei casi di condanna.

L'articolo 11 interviene al fine di garantire la comunicazione di eventi potenzialmente rilevanti al questore. In particolare, prevede che nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure di cui agli articoli 282-*bis* (allontanamento dalla casa familiare), 282-*ter* (divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa), 283 (divieto e obbligo di dimora), 284 (arresti domiciliari),

285 (custodia cautelare in carcere) e 286 (custodia cautelare in luogo di cura) del codice di procedura penale nonché la loro sostituzione con misura meno grave siano comunicati al questore, ai fini delle valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

L'articolo 12 prevede l'inserimento dell'educazione alla prevenzione e al riconoscimento della violenza contro le donne come parte fondamentale del programma di educazione civica. Inoltre, è richiesta l'adozione, da parte del Ministro della famiglia, della natalità e delle pari opportunità, di un decreto ai fini della definizione delle iniziative volte alla sensibilizzazione della collettività sul tema.

L'articolo 13 istituisce delle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, la cui composizione e la cui competenza vengono individuate per il tramite dell'adozione di un decreto del Ministero della giustizia, come previsto dall'articolo 14.

L'articolo 15 prevede la costituzione di un nucleo di polizia giudiziaria specializzato sulla trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica presso gli uffici del pubblico ministero delle sezioni specializzate di cui all'articolo 13.

L'articolo 16 e l'articolo 17 intervengono sull'attività di coordinamento tra gli attori sociali e istituzionali, soprattutto al fine di evitare un abbandono della vittima successivamente alla conclusione del processo.

L'articolo 18 prevede che le regioni stabiliscano le modalità con cui effettuare l'attività di controllo circa il regolare funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio.

L'articolo 19 prevede che l'autorità di Governo delegata per le politiche per la famiglia e le pari opportunità effettui ogni anno una relazione al Parlamento sul fenomeno della violenza contro le donne e la violenza domestica.

L'articolo 20 individua la copertura finanziaria.

L'articolo 21 dispone l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ammonimento, prevenzione e informazione)

1. All'articolo 3 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole da: « 581 » fino a: « consumato o tentato » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-*bis*, 612-*ter*, 614 e 635, consumati o tentati » e, al secondo periodo, dopo le parole: « non episodici » sono inserite le seguenti: « o commessi in presenza in minorenni »;

b) al comma 5, le parole: « 581 e 582 del codice penale » sono sostituite dalle seguenti: « 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale, nonché dei reati di cui agli articoli 56 e 575 del codice penale, commessi »;

c) dopo il comma 5-*bis* sono aggiunti i seguenti:

« 5-*ter*. Le pene per i reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 614 e 635 del codice penale sono aumentate se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

5-*quater*. Si procede d'ufficio per i reati previsti dagli articoli 581, 582, secondo comma, 612, secondo comma, prima ipotesi, 614, primo e secondo comma, del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo ».

Art. 2.

(Disposizioni in materia di allontanamento dalla casa familiare)

1. All'articolo 282-*bis* del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la parola: « 572, » sono inserite le seguenti: « 56 e 575, »;

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

« *6-bis.* Nel disporre la misura dell'allontanamento dalla casa familiare il giudice prescrive le modalità di controllo di cui all'articolo 275-*bis*, salvo che, con adeguata motivazione, non le ritenga necessarie nel caso concreto. Nei casi in cui l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e degli strumenti di controllo, il giudice dispone l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di misure cautelari e braccialetto elettronico)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275-*bis*, comma 1, primo periodo, le parole: « , quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria » sono sostituite dalle seguenti: « previo accertamento della concreta realizzabilità tecnica da parte della polizia giudiziaria »;

b) all'articolo 276, comma 1-*ter*, dopo le parole: « privata dimora » sono inserite le seguenti: « e, comunque, in caso di manomissione dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di cui all'articolo 282-*ter* »;

c) all'articolo 282-ter, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di cui all'articolo 282-bis, comma 6, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280 ».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di misure cautelari coercitive)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 275, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La disposizione di cui al secondo periodo non si applica, altresì, nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale »;

b) all'articolo 280 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per il delitto di cui all'articolo 582 del codice penale, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2), 5) e 5.1), e 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale »;

c) all'articolo 391, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: « anche fuori dai casi di flagranza, » sono inserite le seguenti: « o quando il fermo è stato eseguito nei casi previsti dall'articolo 384, comma 1, ».

Art. 5.

(Disposizioni in materia di informazioni alla persona offesa dal reato)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-ter, comma 1, dopo le parole: « i provvedimenti di scarcerazione e

di cessazione della misura di sicurezza detentiva,» sono inserite le seguenti: « emessi nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare o del condannato o dell'internato, »;

b) all'articolo 659, il comma 1-*bis* è abrogato.

Art. 6.

(Disposizioni per la prevenzione di reati commessi in ambito di violenza domestica)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), dopo le parole: « 612-*bis* del codice penale » sono aggiunte le seguenti: « o dei delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 575, 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, 583-*quinquies* e 609-*bis* del codice penale »;

b) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3-*bis*, le parole: « la disponibilità dei relativi dispositivi » sono sostituite dalle seguenti: « la concreta realizzabilità tecnica »;

2) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente:

« 3-*ter*. Quando la sorveglianza speciale è applicata ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), qualora l'interessato neghi il consenso all'adozione delle modalità di controllo di cui al comma 3-*bis*, alla misura si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 8, comma 5 ».

Art. 7.

*(Disposizioni in materia di sospensione
condizionale della pena)*

1. All'articolo 165, quinto comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché alla valutazione positiva in merito alla non persistente pericolosità sociale del soggetto condannato. Al fine di individuare gli enti o le associazioni e gli specifici percorsi di recupero di cui al primo periodo, il giudice si avvale degli uffici di esecuzione penale esterna. Qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero, ivi compresa una sola assenza, costituisce inadempimento rilevante ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1) ».

2. All'articolo 18-*bis* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il codice penale, di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi di cui all'articolo 165, quinto comma, del codice penale, la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza la trasmette, al passaggio in giudicato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che accerta l'effettiva partecipazione del condannato al percorso di recupero, e ne comunica l'esito al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza. Gli enti o le associazioni presso cui il condannato svolge il percorso di recupero danno immediata comunicazione di qualsiasi violazione ingiustificata degli obblighi connessi allo svolgimento del percorso di recupero all'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne dà a sua volta immediata comunicazione al pubblico ministero, ai fini della revoca della sospensione ai sensi dell'articolo 168, primo comma, numero 1), del codice penale ».

Art. 8.

(Disposizioni in materia di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 387-*bis*, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio »;

b) all'articolo 388, secondo comma, le parole da: « l'ordine di protezione » fino a: « ancora » sono soppresse.

Art. 9.

(Disposizioni in materia di flagranza differita)

1. All'articolo 382 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nei casi di cui all'articolo 387-*bis*, 572 e 612-*bis* del codice penale, si considera in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto ».

Art. 10.

(Disposizioni in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti)

1. L'articolo 612-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 612-ter. - *(Diffusione illecita di immagini video sessualmente espliciti)*. - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, dopo averli realizzati o sottratti, invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000.

La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro danno.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza, ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici.

Se in conseguenza del fatto deriva il suicidio della persona offesa, anche quale conseguenza non voluta dal colpevole, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La condanna per il delitto di cui al presente articolo comporta:

a) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici; l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque in seguito alla condanna alla reclusione da tre a cinque

anni, ferma restando, comunque, l'applicazione dell'articolo 29, primo comma;

b) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di dodici mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio nei casi di cui al terzo e al quarto comma, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio ».

2. All'articolo 444, comma 1-*bis*, del codice di procedura penale, le parole: « e 609-*octies* » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*octies* e 612-*ter* ».

Art. 11.

(Disposizioni in materia di comunicazione dei provvedimenti di estinzione, revoca o sostituzione delle misure coercitive)

1. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *i-ter*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'estinzione o la revoca delle misure coercitive previste dagli articoli 282-*bis*, 282-*ter*, 283, 284, 285 e 286 del codice di procedura penale o la loro sostituzione con altra misura meno grave sono comunicati al questore per le valutazioni di competenza in materia di misure di prevenzione.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di educazione alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e domestica)

1. All'articolo 3, comma 2, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo le parole: « l'edu-

cazione alla salute e al benessere, » sono inserite le seguenti: « l'educazione alla prevenzione e al contrasto della violenza contro le donne e domestica, ».

2. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità volte a promuovere l'attenzione e l'informazione sul tema della prevenzione e del contrasto della violenza contro le donne e domestica, mediante campagne di comunicazione rivolte alla collettività.

Art. 13.

(Istituzione di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica)

1. È istituita presso ogni sede centrale di tribunale e di corte d'assise una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, cui è devoluta la cognizione degli affari e delle controversie indicati nella presente legge.

2. È istituita presso ogni corte di appello e presso ogni corte d'assise di appello una sezione specializzata per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica, con il compito di giudicare sull'appello avverso le decisioni delle sezioni specializzate di cui al comma 1.

Art. 14.

(Determinazione degli organici delle sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza contro le donne e domestica e della loro competenza per materia)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottare entro centoventi giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati l'organico delle sezioni specializzate di cui all'articolo 13, tenendo conto del numero dei procedimenti e dell'urgenza nella definizione degli affari e delle controversie, e le necessarie variazioni agli organici degli altri uffici giudiziari.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono determinati altresì le tipologie di reato per le quali la competenza è attribuita alle sezioni di cui all'articolo 13, nonché i criteri per l'assegnazione dei giudici che esercitano le funzioni giudiziarie professionalmente e dei giudici che esercitano le funzioni giudiziarie non professionalmente, requirenti e giudicanti, alle sezioni di cui al citato articolo 13.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, nell'ambito dell'attività di formazione permanente dei magistrati, organizza incontri di studio, di approfondimento e di aggiornamento, con frequenza annuale, ai quali i magistrati che compongono le sezioni specializzate di cui all'articolo 13 sono tenuti a partecipare.

Art. 15.

(Polizia giudiziaria)

1. Presso l'ufficio del pubblico ministero della sezione specializzata di cui all'articolo 13 è costituito uno specifico nucleo di polizia giudiziaria.

2. Il nucleo di polizia giudiziaria di cui al comma 1 si compone di soggetti scelti tra coloro che hanno maturato esperienze significative sulle tipologie di reato attribuite alla competenza della sezione specializzata di cui all'articolo 13, nel numero imposto dalle necessità operative.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro della difesa, da adottare entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le iniziative e le modalità idonee a

favorire la formazione e la specializzazione della polizia giudiziaria per potenziarne la tempestività e l'utilità, sotto il profilo della tutela preventiva della vittima e della qualità delle indagini.

Art. 16.

*(Attività di coordinamento
con i servizi sociali)*

1 Ai fini dell'adempimento delle proprie funzioni, le sezioni specializzate di cui all'articolo 13 possono avvalersi dei servizi erogati dalle aziende sanitarie locali, dalle aziende ospedaliere, dagli istituti e dagli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o da questo convenzionati, da soggetti che hanno maturato una comprovata esperienza nel perseguimento delle finalità e dei compiti attribuiti alle sezioni medesime.

2. Al di fuori dei casi in cui per la retribuzione provvedono direttamente gli enti pubblici nell'ambito dei propri compiti istituzionali, per i compensi dovuti ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni vigenti per le perizie giudiziali ovvero le disposizioni riguardanti le convenzioni stipulate dal Ministero della giustizia.

Art. 17.

*(Reinserimento sociale delle vittime di violenze
dopo la decisione giudiziaria)*

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, anche dopo la conclusione del processo, attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territo-

riali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza; ».

Art. 18.

(Controllo sull'attività dei centri antiviolenza e delle case rifugio)

1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le modalità per l'espletamento dell'attività di controllo circa il regolare funzionamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio e individuano i soggetti competenti per materia.

Art. 19.

(Relazione al Parlamento sul fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica)

1. Nelle more dell'attuazione delle previsioni di cui alla legge 5 maggio 2022, n. 53, entro il 31 dicembre di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare, anche in ottica di prevenzione, un effettivo monitoraggio del fenomeno, l'autorità di Governo delegata per le pari opportunità presenta al Parlamento una relazione dedicata al fenomeno della violenza contro le donne e della violenza domestica, avvalendosi almeno dei dati acquisiti dai Ministeri della giustizia, dell'interno e della salute, ai sensi della predetta legge 5 maggio 2022, n. 53, in forma aggregata e anonima.

2. Ai fini del presente articolo, il Dipartimento per le pari opportunità si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica e del Sistema statistico nazionale.

Art. 20.

(Copertura finanziaria)

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa nel limite mas-

simo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

